

## Sentenza della Corte costituzionale n. 132/2017.

**Materia:** tutela dell'ambiente.

**Parametri invocati:** articoli 117, secondo comma, lettere p) e s), e 118 della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali).

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere p) e s), e 118 della Costituzione, l'articolo 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), che ha previsto l'ampliamento delle attribuzioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Molise (ARPAM), disponendo l'assegnazione, alla medesima Agenzia, delle "funzioni amministrative regionali in materia di ambiente e di energia", nonché di quelle "in materia di: a) inquinamento atmosferico, di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 16 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico); b) impianti termici, di cui all'art. 42 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 (Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)". A parere del ricorrente, la legge censurata attribuirebbe illegittimamente all'ARPAM funzioni più ampie rispetto a quelle, aventi carattere tecnico-scientifico e connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, attribuite dalla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)", riconosciute alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. A parere della Corte, appare evidente che le nuove funzioni sostanziano, in materia di ambiente ed energia, attività di amministrazione attiva, contrariamente a quanto previsto dal d.l. 496/1993, a proposito del quale la Corte, già nella sentenza n. 356 del 1994, ricordava che "il sistema organizzativo e funzionale delineato dalle nuove disposizioni sui controlli ambientali e sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente appare nel suo complesso diretto ad innovare profondamente la disciplina del settore", assumendo i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e sancendo il principio della separazione delle funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da quelle di amministrazione attiva, "soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale". La Corte ricorda, inoltre, che la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al fine di "assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo

*pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica", ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le ARPA, titolari di funzioni di natura tecnica, incardinate nelle Regioni e facenti capo all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). In particolare, proprio l'attribuzione alle ARPA di una disciplina uniforme contribuisce a garantire il rispetto dei criteri operativi di carattere esclusivamente tecnico-scientifico cui il predetto Sistema, nel suo insieme, deve attenersi. In conclusione, la disciplina regionale sottoposta al vaglio della Corte, prevedendo il coinvolgimento dell'ARPAM in attività di amministrazione attiva, demandate, dall'articolo 118 Cost., agli enti territoriali, competenti a ponderare gli interessi della comunità (ad esempio, in sede di pianificazione ambientale), viola secondo la Corte l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché l'articolo 117, secondo comma, lettera p), Cost., in quanto contrasta con l'articolo 1, commi 85, 87, 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che, nel riordinare le funzioni delle Province, prevede che permangano in capo a queste ultime le materie di pianificazione territoriale e di coordinamento, nonché di tutela e valorizzazione dell'ambiente.*